



STATUTO

e Codice Etico e dei Valori Associativi

Adottato dall'Assemblea dei Soci di Confindustria Basilicata nella seduta del 24 giugno 2015

Adottato dall'Assemblea dei Soci di Confindustria Basilicata nella seduta del 21 giugno 2021, nel testo riformato dal Consiglio di Presidenza ed approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Basilicata nelle sedute del 7 giugno 2021 e del 14 giugno 2021, conformemente ai principi del "Regolamento Unico per il Sistema Confindustria", come modificato con Delibere del Consiglio Generale Confederale del 20 giugno 2019 e del 9 giugno 2021

Adottato dall'Assemblea dei Soci di Confindustria Basilicata nella seduta del 29 novembre 2022, nel testo approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Basilicata nella seduta del 19 novembre 2022, conformemente ai principi del "Regolamento Unico per il Sistema Confindustria", come modificato con la Delibera del Consiglio Generale Confederale del 17 maggio 2022

Adottato dall'Assemblea dei Soci di Confindustria Basilicata nella seduta del 26 giugno 2026, nel testo approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Basilicata nella seduta del 18 giugno 2026, conformemente ai principi del "Regolamento Unico per il Sistema Confindustria", come modificato con la Delibera del Consiglio Generale Confederale del 7 maggio 2026

Sommario

<u>STATUTO</u>	4
<u>TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI</u>	4
<u>Art. 1 - Costituzione, denominazione e sedi</u>	4
<u>Art. 2 - Scopi</u>	4
<u>TITOLO II - SOCI</u>	5
<u>Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci</u>	5
<u>Art. 4 - Modalità di adesione</u>	6
<u>Art. 5 - Decorrenza e durata dell'adesione</u>	8
<u>Art. 6 - Diritti dei soci</u>	8
<u>Art. 7 - Doveri dei soci</u>	9
<u>Art. 8 - Contributi associativi</u>	10
<u>Art. 9 - Sanzioni</u>	10
<u>Art. 10 - Risoluzione del rapporto associativo</u>	11
<u>TITOLO III - GOVERNANCE</u>	12

<u>Art. 11 - Organi associativi</u>	12
<u>Art. 12 - Assemblea</u>	12
<u>Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea</u>	13
<u>Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea</u>	16
<u>Art. 15 - Consiglio Generale</u>	16
<u>Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale</u>	18
<u>Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale</u>	20
<u>Art. 18 - Consiglio di Presidenza</u>	21
<u>Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza</u>	21
<u>Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza</u>	23
<u>Art. 21 - Presidente</u>	24
<u>Art. 22 - Presidente Vicario</u>	27
<u>Art. 23 - Vice Presidenti</u>	27
<u>Art. 24 - Elezione del Presidente Vicario e dei Vice Presidenti</u>	28
<u>Art. 25 - Revisori Contabili</u>	28
<u>Art. 26 - Probiviri</u>	29
<u>Art. 27 - Comitato per la Piccola Industria</u>	31
<u>Art. 28 - Gruppo Giovani Imprenditori</u>	32
<u>Art. 29 - Disposizioni generali sulle cariche associative</u>	33
<u>Art. 30 - Direttore Generale</u>	35
<u>TITOLO IV - ARTICOLAZIONI INTERNE</u>	36
<u>Art. 31 - Sezioni di Categoria</u>	36
<u>Art. 32 - Organi di Sezione</u>	36
<u>Art. 33 - Assemblea di Sezione</u>	37
<u>Art. 34 - Consiglio Direttivo di Sezione</u>	37
<u>Art. 35 - Presidente di Sezione</u>	38
<u>Art. 36 - Vice Presidente di Sezione</u>	38
<u>Art. 37 - Sezione Regionale Unitaria Costruttori Edili ANCE Basilicata</u>	39
<u>TITOLO V - PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI</u>	39
<u>Art. 38 - Fondo Comune</u>	39
<u>Art. 39 - Bilancio Preventivo</u>	39
<u>Art. 40 - Bilancio Consuntivo</u>	39
<u>TITOLO VI - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DI CONFINDUSTRIA BASILICATA</u>	40
<u>Art. 41 - Modificazioni Statutarie</u>	40

<u>ART. 42 - Scioglimento</u>	40
<u>CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI</u>	40
<u>PREMESSA</u>	40
<u>CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI</u>	41
<u>CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)</u>	43
<u>CODICE DI CONDOTTA</u>	44

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sedi

E' costituita, fra le imprese della regione Basilicata, con durata illimitata, l'associazione denominata "Confindustria Basilicata", la cui circoscrizione comprende il territorio della Basilicata.

Confindustria Basilicata aderisce alla Confindustria, della quale adotta i marchi confederali e gli altri segni distintivi del sistema confederale abbinandoli alla propria denominazione, assumendo, così, il ruolo di componente territoriale attiva del sistema della rappresentanza e dei servizi delle imprese industriali e produttrici di beni e servizi in Italia, quale definito dallo Statuto della Confindustria medesima. In ragione della predetta appartenenza, Confindustria Basilicata acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri soci.

Confindustria Basilicata adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi della Confindustria, allegato al presente Statuto e costituente parte integrante dello stesso, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Confindustria Basilicata ha sede legale a Potenza e a Matera, dove sono altresì istituite le sedi operative. Su delibera del Consiglio di Presidenza, Confindustria Basilicata può istituire presidi operativi in altre località della regione Basilicata, stabilendone compiti e funzioni, in relazione alle esigenze derivanti dalla flessibilità del proprio modello organizzativo e adattività alle evoluzioni del contesto esterno.

Art. 2 – Scopi

Confindustria Basilicata, in conformità ai principi organizzativi generali del Sistema Confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri soci in ambito regionale e provinciale, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni e delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, nonché delle altre componenti del Sistema Confederale;
- c) tutelare gli interessi dei propri soci sul piano economico, finanziario, fiscale, tributario, legale e sindacale, anche stipulando contratti di lavoro e, più in generale, accordi di interesse regionale e provinciale, collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) rendere di pubblica ragione le posizioni dell'imprenditoria nei riguardi dei problemi che, direttamente o indirettamente, interessano il settore industriale e produttivo del territorio;
- e) designare e nominare, in conformità con quanto stabilito dal presente Statuto e dal Codice Etico e dei Valori Associativi, propri rappresentanti in tutte le sedi, interne ed esterne al Sistema Confederale, in cui sia consentita ed utile la presenza di esponenti del Sistema Associativo Confederale, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;
- f) ricomporre eventuali controversie tra i singoli soci e tra le diverse componenti interne, promuovendo la solidarietà e la collaborazione tra gli imprenditori;
- g) elaborare, perseguire e sostenere, nel rispetto del proprio ruolo in seno al Sistema Associativo Confederale, politiche di sviluppo industriale e imprenditoriale, per il progresso socioeconomico delle imprese e del territorio;
- h) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza delle imprese associate, in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- i) svolgere ogni attività finalizzata alla promozione degli interessi delle imprese associate, anche attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni e la elaborazione di specifici progetti;
- j) promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, la formazione professionale e la cultura imprenditoriale in tutte le loro formule e accezioni, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private;

- k) promuovere, organizzare e partecipare a ricerche, studi, seminari, convegni e dibattimenti su temi attinenti al mondo dell'economia e dell'impresa e su tutte le tematiche e le problematiche di interesse dell'imprenditoria e dell'industria;
- l) promuovere, organizzare e partecipare alla pubblicazione di periodici, riviste e monografie che favoriscano l'informazione e la diffusione della cultura imprenditoriale e industriale, intesi quali strumenti di sviluppo e di progresso;
- m) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore dei propri soci;
- n) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, conformemente con i ruoli e le competenze attribuite alle componenti territoriali del Sistema Confederale, appaiano rispondenti al raggiungimento degli scopi e delle finalità associative e possano favorire lo sviluppo e il progresso dell'imprenditoria, dell'industria e, più in generale, dell'economia locale.

Confindustria Basilicata persegue i propri scopi ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema Confederale e secondo quanto prescritto dal proprio Catalogo delle Prestazioni, approvato dal Consiglio Generale sulla base dello schema tipo confederale.

Confindustria Basilicata non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale strumentalmente finalizzate ad un più efficace conseguimento degli scopi associativi.

Confindustria Basilicata è apartitica e persegue i propri scopi mantenendo la propria autonomia e indipendenza da ogni condizionamento esterno.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività e dei servizi del sistema associativo di Confindustria Basilicata sono le imprese.

Il perimetro della rappresentanza di Confindustria Basilicata è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario.

Possono aderire a Confindustria Basilicata le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con una organizzazione complessa che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- d) dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Il perimetro della rappresentanza di Confindustria Basilicata comprende due distinte categorie di soci:

1. "soci effettivi", con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma tre del presente articolo che dispongono di una Associazione o Federazione nazionale di settore di riferimento già aderente a Confindustria, nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo è regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;

2. "soci aggregati", con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui ai due precedenti punti.

Tenuto conto di quanto sancito ai commi precedenti, possono aderire a Confindustria Basilicata in qualità di "soci effettivi":

- a) le imprese, con sede legale nell'ambito della regione Basilicata, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque in regione propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema Confindustria;
- b) le imprese, sempre con sede legale o altre unità locali nella regione, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui alle precedenti lettere, nonché le imprese artigiane e cooperative, queste ultime, previo parere preventivo di Confindustria circa la loro ammissibilità;

Possono, invece, aderire a Confindustria Basilicata, in qualità di "soci aggregati", con specifiche modalità e condizioni stabilite dal Consiglio Generale, le realtà imprenditoriali con sede legale o unità operative nell'ambito della regione Basilicata che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata; in ogni caso, il loro numero non deve snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Basilicata, nel rispetto del Regolamento Unico per il Sistema Confindustria.

E' fatta comunque salva la possibilità di richiedere a Confindustria parere preventivo per l'attribuzione all'impresa dello status associativo tra socio effettivo o aggregato, con particolare riferimento a situazioni limitrofe o "di confine" rispetto al perimetro confederale.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci "effettivi" non possono essere associate in qualità di "soci aggregati".

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di Confindustria Basilicata e nell'analogo Registro nazionale tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al Sistema Associativo Confederale.

Le imprese che aderiscono a Confindustria Basilicata devono risultare regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, ovvero, per le imprese estere, presso una analoga istituzione dello Stato di provenienza.

In seno a Confindustria Basilicata, le imprese associate sono fisicamente rappresentate da soggetti dell'impresa che ricoprono una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante, quali: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia*. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa. La delega deve essere depositata presso Confindustria Basilicata ed ha validità fino a revoca.

Spetta al Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria Basilicata la verifica sul possesso dei requisiti dell'impresa per l'accesso e la permanenza nel sistema previsti dal presente articolo, nonché dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

Art. 4 - Modalità di adesione

Le imprese che intendono aderire a Confindustria Basilicata devono presentare:

- 1. domanda di ammissione, redatta su apposita modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e comprendente:
 - a) dichiarazione esplicita di conoscenza, accettazione ed impegno all'osservanza di tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dei Valori

Associativi, dal Regolamento Unico per il Sistema Confindustria e dai Regolamenti Confederali;

- b) indicazione della denominazione e della ragione sociale dell'impresa, delle generalità del titolare o legale rappresentante, della sede sociale, della natura dell'attività esercitata, dell'ubicazione degli stabilimenti, del numero dei dipendenti occupati, dell'appartenenza o meno ad un "gruppo imprenditoriale" o del possesso degli elementi per essere considerati "piccola industria" ai sensi del presente Statuto, nonché, ogni altra notizia richiesta da Confindustria Basilicata e da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda;
- c) impegno a notificare a Confindustria Basilicata ogni eventuale variazione o modifica dei dati e degli elementi di cui alla precedente lettera b);
- d) impegno al pagamento dei contributi associativi determinati dagli Organi di Confindustria Basilicata in conformità alle disposizioni del presente Statuto;
- e) consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati personali ed aziendali, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni;
- f) sottoscrizione di un apposito modulo con il quale si autorizza Confindustria Basilicata, attraverso il Collegio Speciale dei Probiviri, ad effettuare verifiche e controlli sul possesso e sulla permanenza dei requisiti oggettivi, etici e morali dell'impresa e dei suoi rappresentanti;

2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, ovvero, per le imprese estere, documentazione equivalente.

L'approvazione della domanda di adesione e la conseguente ammissione a socio di Confindustria Basilicata "effettivo" o "aggregato" è di competenza del Consiglio di Presidenza, il quale, in sede di istruttoria della domanda di adesione, dovrà acquisire:

- a) il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Speciale dei Probiviri, in ordine ai requisiti di affidabilità legale e morale dell'impresa richiedente, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Statuto e dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- b) il parere obbligatorio ma non vincolante del Presidente della competente Sezione di Categoria nella quale l'impresa dovrà essere inquadrata ai sensi del presente Statuto.

Il Presidente può accogliere in via d'urgenza le domande di adesione con ratifica successiva del Consiglio di Presidenza.

Trascorsi quindici giorni dalla richiesta dei predetti pareri senza che sia pervenuta risposta, gli stessi si intenderanno a favore dell'accoglimento della domanda di adesione.

L'approvazione delle domande di adesione da parte del Consiglio di Presidenza deve avvenire sempre a scrutinio palese.

Della decisione positiva o negativa di ammissione a socio adottata dal Consiglio di Presidenza viene data comunicazione all'impresa, in uno con la richiesta di versamento della relativa quota di iscrizione nel caso di positivo accoglimento della domanda.

Successivamente all'ingresso nella compagine associativa, di ciascuna delle imprese nuove iscritte viene data comunicazione a tutti i soci di Confindustria Basilicata.

Avverso la decisione di diniego dell'ammissione a socio, adottata dal Consiglio di Presidenza e notificata all'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con esplicitazione delle motivazioni, l'impresa, entro dieci giorni dalla notifica, può chiedere un riesame della domanda al Consiglio Generale, il cui giudizio, nel caso esso si esprima favorevolmente all'ammissione, dovrà considerarsi inappellabile.

Ove la domanda di ammissione sia invece ulteriormente rigettata dal Consiglio Generale, l'impresa, entro dieci giorni dalla notifica motivata del diniego, può appellarsi, in ultima istanza, al giudizio del Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria Basilicata, la cui decisione è inappellabile entro i successivi trenta giorni.

Art. 5 - Decorrenza e durata dell'adesione

L'adesione a Confindustria Basilicata decorre, ad ogni effetto, dalla data della delibera di accoglimento della domanda di ammissione e impegna il socio, oltre che per la frazione dell'anno nel quale è intervenuta l'ammissione, anche per i due anni solari successivi.

Successivamente, l'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non vengono comunicate a Confindustria Basilicata le dimissioni, da notificarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro il giorno trenta del mese di settembre di ciascun anno, data per la quale farà fede la data di spedizione. Nel caso in cui la comunicazione di dimissioni sia inoltrata in data successiva alla predetta, le dimissioni avranno effetto dal secondo anno solare successivo.

Oltre all'ipotesi di dimissioni, la durata dell'adesione tiene conto delle altre ipotesi di risoluzione del rapporto associativo previste all'Art. 10 del presente Statuto.

In capo al socio dimissionario e fino alla scadenza del termine dell'adesione è garantito il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo previste dal presente Statuto. E' escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Art. 6 - Diritti dei soci

L'appartenenza a Confindustria Basilicata attribuisce alle imprese associate in regola con i contributi associativi e con gli altri obblighi assunti i seguenti diritti:

1. per l'impresa "socio effettivo":

- a) partecipare e intervenire alle Assemblee, con facoltà di discussione e di voto, direttamente o a mezzo di delega conferita ad altra impresa associata;
- b) formulare proposte agli Organi di Confindustria Basilicata e della Sezione di Categoria di appartenenza;
- c) esercitare l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi;
- d) avvalersi di tutte le prestazioni di servizi che discendono dall'appartenenza dell'impresa a Confindustria Basilicata ed al Sistema Confederale, tra cui la ricezione di informazioni, comunicazioni, pubblicazioni sociali e la richiesta di notizie, pareri, consulenze ed assistenza, nelle questioni di competenza del sistema associativo;
- e) essere rappresentata ed assistita da Confindustria Basilicata, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali di rilevanza per il sistema associativo

2. all'impresa "socio aggregato" è riconosciuto il diritto di:

- a) partecipare e intervenire in Assemblea e nel Consiglio Generale, con esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo nei predetti organi;
- b) partecipare, intervenire e assumere cariche in seno agli organi della specifica "Sezione Soci Aggregati", ove istituita;
- c) assumere la carica di componente del Consiglio Generale spettante al Presidente della "Sezione Soci Aggregati", ove istituita;

mentre, invece, è esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico.

Tutti i soci, sia "effettivi" che "aggregati", hanno, altresì, diritto:

- a) di avere attestata l'appartenenza al Sistema Confederale attraverso dichiarazioni e/o certificazioni di appartenenza;
- b) di utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del Sistema Confederale, subordinatamente all'autorizzazione conferita da Confindustria Basilicata e comunicata a Confindustria, nel

rispetto delle politiche di Confindustria medesima sul brand associativo, le quali ne precludono l'utilizzo a fini commerciali e/o di business diretti o indiretti, con vigilanza affidata al Collegio Speciale dei Probiviri e conseguente ritiro immediato dell'autorizzazione e irrogazione di sanzioni associative in caso di accertate violazioni.

Le modalità grafiche di utilizzo dei segni distintivi di cui alla lett. b) del precedente comma prevedono:

- a) per i "soci effettivi", l'emblema dell'aquila confederale seguito dalla dicitura "*Associato a Confindustria Basilicata*";
- b) per i soci aggregati, la dicitura "*Socio aggregato di Confindustria Basilicata*".

Art. 7 - Doveri dei soci

L'adesione a Confindustria Basilicata in qualità di "socio effettivo" o "aggregato" comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) osservare le norme del presente Statuto ed ottemperare alle disposizioni regolamentari attuative del medesimo e che derivano dal rapporto associativo con Confindustria Basilicata e dalla partecipazione al Sistema Confederale;
- b) osservare le deliberazioni impartite dagli Organi associativi direttivi e di controllo;
- c) ottemperare ai comportamenti prescritti dal Codice Etico e dei Valori Associativi e dai Regolamenti Confederali e rispettare i principi etici, morali e deontologici conformi con l'appartenenza al Sistema Confederale;
- d) adempiere puntualmente agli obblighi contributivi, versando i contributi dovuti nelle quantità e secondo le modalità e i termini stabiliti nelle delibere contributive annualmente adottate dagli organi associativi competenti, fatta salva la possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo;
- e) partecipare attivamente alla vita associativa, prendendo parte, in particolare, alle Assemblee e alle riunioni degli organi associativi in cui si è stati chiamati ad assumere cariche, promuovendo anche l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero la realizzazione di eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa;
- f) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Confindustria Basilicata o dalle altre componenti del Sistema Confederale;
- g) non tenere comportamenti o porre in essere azioni dannose o lesive dell'interesse, dell'immagine e del prestigio di Confindustria Basilicata, del Sistema Confederale e della categoria rappresentata; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione ed appartenenza al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- h) non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale agli interessi rappresentati da Confindustria Basilicata o da altra componente del Sistema senza un preventivo coordinamento della stessa;
- i) fornire a Confindustria Basilicata ed alle altre componenti del Sistema Confederale, nei modi e nei tempi richiesti, dati, informazioni o documentazione necessari ai fini della istituzione e della corretta gestione del rapporto associativo e dell'aggiornamento del "Registro delle Imprese" e comunque utili per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

Inoltre, per le imprese "soci effettivi" è fatto obbligo di non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute, nella fattispecie, concorrenti con Confindustria o costituite per analoghi scopi; la valutazione della natura concorrenziale dei casi concreti è rimessa al Consiglio di Presidenza, previo confronto, nelle situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente Confederale con delega all'Organizzazione.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti, in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina alcuna incompatibilità.

Se viene accertato che il rappresentante di un'impresa associata ricopre una carica associativa apicale in una organizzazione ritenuta concorrente, l'Associazione richiede formalmente all'associato di sanare tale situazione di incompatibilità entro tre mesi, effettuando una scelta tra l'adesione al sistema confederale e il mantenimento dell'incarico nell'organizzazione concorrente. In caso di inadempimento o di inerzia, l'Associazione commina una delle sanzioni previste dal regolamento unico per il sistema.

Nel caso di imprese facenti parte di un medesimo "gruppo imprenditoriale", per quelle che risultino in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal presente Statuto sussiste l'obbligo di aderire a Confindustria Basilicata.

Non è consentito ricoprire incarichi associativi nell'ambito del sistema confederale qualora una o più imprese afferenti al candidato, che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale, siano iscritte ad Associazioni che fanno parte di organizzazioni ritenute concorrenti con Confindustria.

Confindustria Basilicata si impegna a promuovere il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti di categoria del Sistema Confederale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di inquadramento.

Art. 8 - Contributi associativi

Le imprese associate provvedono alle spese per il funzionamento e la gestione di Confindustria Basilicata, mediante il versamento della "quota di iscrizione" e della "quota annuale", disciplinate dall'apposito *"Regolamento per la determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento"*, adottato annualmente dal Consiglio Generale, entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza. In caso di mancata adozione annuale nei termini testé disciplinati, si applicano le disposizioni dell'ultimo Regolamento contributivo approvato.

Alle imprese associate è fatto obbligo di corrispondere a Confindustria Basilicata i contributi associativi, quale condizione essenziale per l'esercizio dei diritti e per avere accesso alle prestazioni istituzionali ed ai servizi erogati da Confindustria Basilicata e dal Sistema Confederale.

Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l'esercizio dei diritti ma non esime l'impresa morosa dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti, dando facoltà a Confindustria Basilicata di agire secondo legge per il loro recupero.

Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose.

In caso di grave e ripetuta morosità, il Consiglio Generale, fatta salva l'azione di recupero dei contributi dovuti, potrà disporre l'espulsione dell'impresa morosa, secondo le previsioni di cui alla lett. g), e successivo comma 5, dell'art. 9 del presente Statuto.

La "quota di iscrizione" deve essere versata dall'impresa associata successivamente alla comunicazione di ammissione a socio di Confindustria Basilicata.

La "quota annuale" è costituita da una percentuale calcolata sull'ammontare globale lordo delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'impresa associata.

Il Consiglio Generale, nel predisporre l'apposito Regolamento contributivo, determinerà l'ammontare della quota annuale minima, da applicarsi anche alle imprese inattive o senza dipendenti.

Per le imprese facenti parte di un medesimo "gruppo imprenditoriale", la determinazione delle quote associative annuali farà riferimento, con un unico conteggio, all'ammontare globale lordo delle retribuzioni complessivamente corrisposte ai dipendenti.

Per motivate esigenze di natura eccezionale, potranno essere stabiliti dal Consiglio Generale anche contributi a carattere straordinario, che dovranno essere sottoposti a ratifica dell'Assemblea.

Art. 9 - Sanzioni

I soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, dal Codice Etico e dei Valori Associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi, in rapporto alla gravità delle inadempienze commesse, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura diretta del Presidente all'interessato, da adottarsi in forma orale negli organi direttivi ovvero in forma scritta, nel caso di comportamenti che possano essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi generali di riferimento;
- b) sospensione temporanea del diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati da Confindustria Basilicata e dal Sistema Confederale;
- c) sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi associativi eventualmente partecipati e all'attività associativa;
- d) sospensione temporanea dall'elettorato attivo e passivo;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa dagli incarichi associativi ricoperti internamente o esternamente a Confindustria Basilicata;
- f) radiazione del rappresentante dell'impresa in Confindustria Basilicata, in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna;
- g) espulsione dell'impresa associata da Confindustria Basilicata e conseguente risoluzione del rapporto associativo, in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna.

Le controversie interne sono devolute in via esclusiva ai Probiviri di Confindustria Basilicata.

Le sanzioni sospensive di cui alle lettere b), c) e d) sono deliberate dal Consiglio di Presidenza, singolarmente o cumulativamente in relazione alla gravità dell'inadempimento perpetrato, per una durata massima di dodici mesi e con permanenza degli obblighi contributivi e potranno essere applicate in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni.

La sanzione di decadenza di cui alla lettera e) è deliberata:

- dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
- dallo stesso organo di appartenenza, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ricoperta, ivi compresa l'immotivata inerzia e le ripetute assenze ingiustificate, o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica stessa, tra i quali, in particolare, la perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.

La sanzione di radiazione di cui alla lettera f) è deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, il mantenimento del rapporto associativo con l'azienda, la quale sarà sollecitata a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna, senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione delle conflittualità.

La sanzione di espulsione di cui alla lettera g) è deliberata dal Consiglio Generale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicabile, altresì, in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi, da validarsi a cura del Consiglio di Presidenza, di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti ed eventi straordinari.

In ogni caso, avverso i provvedimenti sanzionatori adottati è possibile il ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri, nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento applicato e senza effetto sospensivo.

Art. 10 - Risoluzione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni dell'impresa associata, comunicate secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'Art. 5 del presente Statuto;
- b) per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale di competenza di Confindustria Basilicata, con decorrenza dalla data di notifica a Confindustria Basilicata medesima;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato e con facoltà del Consiglio di Presidenza di deliberare la sospensione del rapporto associativo per il periodo intercorrente tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il passaggio in giudicato della stessa;
- d) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;
- e) per espulsione, in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui al comma 5, dell'art. 9, del presente Statuto e dell'applicazione della sanzione di cui alla lett. g), del medesimo articolo.

Per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetti anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse, derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

La cessazione del rapporto associativo non esime in alcun caso l'impresa dal pagamento dei contributi associativi dovuti.

Dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema Confederale.

Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna, ovvero cariche associative all'interno di Confindustria Basilicata e del Sistema Confederale, perdono automaticamente la titolarità a ricoprirle.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 11 - Organi associativi

Sono organi di Confindustria Basilicata:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Presidente Vicario;
- f) i Vice Presidenti;
- g) i Revisori Contabili;
- h) i Probiviri.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea, in forma privata, è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

Oltre alla parte privata, riservata propriamente ai soci di Confindustria Basilicata, l'Assemblea può prevedere una parte pubblica, aperta alla partecipazione di esterni, espressione del Sistema Confederale o del mondo istituzionale di riferimento, con la possibilità di interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi su temi emergenti di particolare interesse o attualità per la categoria rappresentata.

L'Associazione segnala ai propri Soci eventuali situazioni di irregolarità contributiva, in tempo utile per assicurare l'espressione del voto in Assemblea.

Fatta salva la preclusione assoluta di partecipazione per l'insistenza di eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo di cui all'Art. 9 del presente Statuto, le imprese non in regola con gli obblighi contributivi possono comunque partecipare all'Assemblea ma senza diritto di intervento e di voto e senza possibilità di conferire o ricevere delega.

Partecipano, altresì, all'Assemblea, senza diritto di voto, i Revisori Contabili e i Probiviri.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente, attraverso i propri rappresentanti, ovvero mediante delega conferita per iscritto ad altra impresa associata in regola con gli obblighi statutari e contributivi, nel limite massimo di una per ogni impresa.

E' ammesso il conferimento di una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad uno stesso gruppo imprenditoriale secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto o di proprietà familiare, che abbiano dichiarato preventivamente a Confindustria Basilicata di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata sono computati sulla base dei contributi associativi relativi all'anno solare precedente, corrisposti a Confindustria Basilicata entro il giorno precedente alla data stabilita per l'Assemblea.

Per le imprese "soci effettivi" il computo dei voti spettanti è effettuato sulla base dei seguenti scaglioni, la cui applicazione è progressiva, sino alla concorrenza dell'importo totale dei contributi versati:

- un voto fino a € 500,00 di contributi versati;
- un voto ogni € 600,00 di ulteriore contributo versato, fino ad un importo massimo complessivo di € 6.500,00;
- oltre € 6.500,00, un voto ogni € 750,00 di ulteriore contributo versato.

Ai "soci effettivi" iscritti in corso d'anno, ove non diversamente calcolabile, è attribuito un solo voto.

Ai "soci aggregati" non è attribuito alcun voto.

Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e comunque per le riunioni aventi come contenuto all'ordine del giorno tutti gli adempimenti organizzativi;
- b) in via straordinaria, in tutti gli altri casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno e conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Vicario, a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria, almeno quindici giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a sette giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, con possibilità di trasmissione anche differita della relativa documentazione ma, in ogni caso, entro i tre giorni precedenti l'Assemblea.

E' ammessa la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta:

- un numero di soci pari almeno al venti per cento dei voti spettanti al totale delle imprese associate;
- il Consiglio Generale.

La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dell'Assemblea, a cura del Presidente, dovrà seguire entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. In caso di inerzia del Presidente protratta oltre il predetto termine è ammessa l'autoconvocazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno, con esclusione delle materie attinenti a adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento di Confindustria Basilicata, è ammessa:

- a) fino a quarantotto ore prima della riunione, per iniziativa del Presidente;
- b) in apertura dei lavori, nel caso in cui la richiesta sia formalizzata dal cinquanta per cento dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il venti per cento di quelli totali.

Il Presidente ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta contraria di almeno il cinquanta per cento dei voti presenti.

L'Assemblea, nel caso di votazioni a scrutinio palese, può riunirsi anche mediante collegamento in video ed audio conferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione, fatta salva la possibilità di utilizzare validamente tale tipologia di riunione anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto, con l'attivazione di modalità di voto idonee a garantirne la segretezza.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il venti per cento dei voti attribuiti all'intera compagine dei soci; tuttavia, trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero nel caso di una successiva specifica riconvocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati direttamente o per delega, con esclusione delle riunioni riguardanti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessario la soglia minima del venti per cento.

Per il calcolo del quorum costitutivo, le frazioni decimali vanno arrotondate per eccesso, se pari o superiori alla metà, e per difetto, se inferiori; la verifica va effettuata in apertura della riunione, fatta salva l'eventuale richiesta di almeno un quinto dei voti presenti di effettuarla nuovamente durante i lavori.

Gli interventi in Assemblea sono regolati in base all'ordine di prenotazione e con una durata temporale predefinita.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti in Assemblea, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le schede nulle rilevano sempre ai fini del calcolo del quorum deliberativo; sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

Sono richiesti quorum deliberativi speciali nei seguenti casi:

1. per l'elezione del Presidente, maggioranza qualificata non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il quindici per cento dei voti totali esercitabili;
2. per l'approvazione di modifiche statutarie, maggioranza qualificata non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il quindici per cento dei voti totali esercitabili;

3. per lo scioglimento di Confindustria Basilicata, maggioranza non inferiore al sessantacinque per cento dei voti presenti che rappresentino almeno il trenta per cento dei voti totali esercitabili.

I sistemi di votazione, a scelta tra scrutinio segreto o scrutinio palese, sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea.

La votazione a scrutinio segreto è inderogabile per quanto attiene alle nomine o alle deliberazioni relative a persone, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell'Assemblea tra i rappresentanti delle aziende associate e con la proclamazione degli eletti rigorosamente in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

Lo scrutinio segreto può essere utilizzato anche per altre deliberazioni, ad eccezione delle modifiche statutarie e dello scioglimento di Confindustria Basilicata, quando ne faccia richiesta un quarto dei voti presenti in Assemblea.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, al fine di garantire la segretezza, si procede al frazionamento delle schede per i voti assembleari spettanti a ciascun socio e, in caso di votazioni simultanee, devono essere predisposte schede di colore diverso, per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i soci votanti, anche ai fini dell'eventuale diritto di astensione.

Sono considerati astenuti i soci che non ritirano la scheda di voto ovvero non la immettono nell'urna o si esprimono deponendo scheda bianca.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare una durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea; in tale lasso temporale potranno votare anche i soci aventi diritto intervenuti successivamente all'apertura formale della riunione.

In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta e, nel caso di ulteriore risultato di parità, dovrà essere convocata una nuova riunione di Assemblea per la ripetizione della votazione.

Il voto palese si esercita per alzata di mano o per chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.

Nelle Assemblee per l'approvazione di modifiche statutarie o per lo scioglimento di Confindustria Basilicata si procede per appello nominale con chiamata dei soci in ordine alfabetico oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.

Nelle votazioni con voto palese, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Vicario e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Segretario dell'Assemblea è il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea designa al suo interno un segretario.

Le riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario; per la sua redazione è ammessa la registrazione dei lavori, previa informativa dei soci partecipanti.

Il contenuto dei verbali di Assemblea deve riportare un resoconto degli interventi e delle votazioni effettuate, come segue:

- per le votazioni a scrutinio palese, il numero totale dei soci votanti e degli astenuti, nonché dei voti favorevoli e contrari;
- per le votazioni a scrutinio segreto, il numero totale dei soci presenti, i voti espressi distinti in schede valide e schede nulle, gli astenuti distinti in schede bianche e numero di coloro

che non hanno partecipato alla votazione, i voti favorevoli, i voti contrari e le preferenze riportate.

L'approvazione dei verbali di Assemblea avviene mediante silenzio-assenso, trascorsi quindici giorni dall'invio a tutti i soci, con possibilità, entro dieci giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione, da trasmettere ai soci con adeguate comunicazioni a cura del segretario, per eventuali contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche stesse.

La consultazione dei verbali di Assemblea è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale, con possibilità anche di rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

I verbali di Assemblea sono conservati presso Confindustria Basilicata, con implementazione progressiva, in sequenza cronologica, di un libro verbali, organizzato per durata dei mandati del Presidente e con obbligo di conservazione delle relative schede di votazione a scrutinio segreto per cinque anni.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere il Presidente Vicario;
- c) eleggere i Vice Presidenti;
- d) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- e) eleggere i Revisori Contabili;
- f) eleggere i Probiviri;
- g) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- h) determinare gli indirizzi e gli obiettivi di massima dell'attività di Confindustria Basilicata ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi associativi della stessa;
- i) approvare il bilancio consuntivo, presentato in uno con la relazione del Consiglio Generale, con quella dei Revisori Contabili, nonché con la relazione della società di revisione che ne certifica la regolarità rispetto alla vigente normativa in materia contabile e di bilancio;
- j) ratificare le eventuali delibere di contributi associativi straordinari adottate dal Consiglio Generale;
- k) modificare il presente Statuto;
- l) sciogliere Confindustria Basilicata nominando uno o più liquidatori;
- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente, dal Presidente Vicario o anche dai soci, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 13, comma 4, primo punto, del presente Statuto.

Art. 15 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo direttivo collegiale allargato di Confindustria Basilicata con funzioni organizzative e di indirizzo politico.

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

- a) il Presidente;
- b) il Presidente Vicario;
- c) i Vice Presidenti;
- d) il Past President ed il Past President Vicario, sempre che rappresentino ancora imprese regolarmente associate e conservino i requisiti generali per l'assunzione delle cariche associative;

- e) i componenti del Consiglio di Presidenza che non ne facciano già parte ad altro titolo;
- f) i Presidenti e i Vice Presidenti delle Sezioni di Categoria;
- g) il Presidente e il Presidente Vicario della Sezione Regionale Unitaria Costruttori Edili ANCE Basilicata;
- h) i Presidenti e i Vice Presidenti del Comitato per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
- i) il Presidente della specifica Sezione dei "Soci aggregati", ove istituita;

fanno parte del Consiglio Generale in qualità di componenti elettivi:

- j) un componente aggiuntivo espresso da ciascuna Sezione di Categoria che assommi al proprio interno almeno il venti per cento del totale dei voti attribuiti all'intera base associativa di Confindustria Basilicata nell'anno solare precedente la ricostituzione del Consiglio Generale;
- k) un componente aggiuntivo espresso dalla Sezione Regionale Unitaria Costruttori Edili ANCE Basilicata, ove la stessa assommi al proprio interno almeno il venti per cento del totale dei voti attribuiti all'intera base associativa di Confindustria Basilicata nell'anno solare precedente la ricostituzione del Consiglio Generale;
- l) quattro rappresentanti generali eletti dall'Assemblea nell'ambito di una lista di almeno otto candidati e con possibilità di esprimere al massimo due preferenze; la lista predisposta sulla base delle candidature è sottoposta al parere del Collegio Speciale dei Probiviri per la verifica del profilo personale e professionale dei candidati;

fanno inoltre parte del Consiglio Generale in qualità di componenti di nomina:

- m) fino a due componenti nominati dal Presidente con possibilità anche di completamento progressivo delle nomine a disposizione, scelti tra i rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale; il loro mandato è coincidente con quello del Presidente che li ha nominati e che ha anche facoltà di revoca in caso di perdita dei requisiti per la copertura della carica;

fanno parte del Consiglio Generale in qualità di componenti di diritto, con diritto di voto:

- n) tutti i Past President e i Past President Vicari, sempre che rappresentino ancora imprese regolarmente associate e conservino i requisiti generali per l'assunzione delle cariche associative.

fanno, infine, parte del Consiglio Generale, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto:

- o) i Revisori Contabili;
- p) i Probiviri.

Il Presidente può proporre in Consiglio fino a sette invitati permanenti senza diritto di voto, scelti tra i rappresentanti di imprese regolarmente associate, avendo cura di bilanciare la rappresentanza tra le due province di Potenza e Matera

Il Presidente può altresì estendere l'invito non permanente a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, ad altri soggetti non facenti parte del Consiglio Generale, in relazione al contributo che può essere offerto dagli stessi nella trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

I componenti del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili allo stesso titolo per due ulteriori mandati quadriennali consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni solo trascorso l'intervallo di almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si rinnova in anno diverso da quello in cui si procede alla elezione del Presidente ed al rinnovo del Consiglio di Presidenza.

Ai fini della ricostituzione del Consiglio Generale, il Presidente provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti. Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del nuovo Consiglio Generale nelle persone di coloro che ne fanno parte di diritto o che sono stati già validamente nominati o eletti, purché rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti statutariamente previsti. I componenti eventualmente nominati o eletti nel corso del quadriennio restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Generale nel quale sono entrati a far parte.

I componenti elettivi o di nomina sono soggetti a decadenza automatica, accertata e dichiarata dal Consiglio Generale e comunicata dal Segretario, dopo cinque assenze consecutive o la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare, con la conseguenza della non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

Nel caso vengano a mancare i rappresentanti generali eletti dall'Assemblea e di cui alla lettera l) del presente articolo, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine al numero di preferenze riportate.

Per gli altri componenti di cui alle lettere i), j) k) e m) del presente articolo, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione i rispettivi organi di spettanza.

Tutti i componenti così subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Generale nel quale accedono.

Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi e ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti, con possibilità di autoconvocazione con la medesima frazione in caso di inerzia del Presidente protrattasi per dieci giorni dalla richiesta.

Ad inizio dell'anno solare viene data comunicazione di un calendario di massima delle riunioni ordinarie.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

Il destinatario si dà per correttamente convocato con la spedizione/invio della convocazione.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, con possibilità di trasmissione anche differita della relativa documentazione ma in ogni caso entro le ventiquattro ore precedenti la riunione.

L'integrazione dell'ordine del giorno, con esclusione delle materie attinenti a adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento di Confindustria Basilicata, è ammessa:

- a) per iniziativa del Presidente, fino a ventiquattro ore prima della riunione;
- b) in apertura dei lavori, nel caso in cui la richiesta sia formalizzata da almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Generale può riunirsi anche mediante collegamento in video e audio conferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Vicario e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età.

La segreteria del Consiglio Generale è affidata al Direttore Generale o ad altra risorsa da questi individuata all'interno della struttura tecnica di Confindustria Basilicata; al segretario spettano le comunicazioni relative alle variazioni nella composizione del Consiglio Generale.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Al quorum costitutivo di cui al comma precedente concorrono anche i componenti collegati in video e audio conferenza tra più sedi.

Per il calcolo del quorum costitutivo, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà e per difetto se inferiori. La verifica del quorum costitutivo può avvenire solo in apertura dei lavori, fatta salva la richiesta di almeno un quinto dei componenti di richiederla nuovamente durante i lavori.

La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile.

Il Presidente ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta contraria di almeno il cinquanta per cento dei componenti.

Gli interventi sono effettuati in base all'ordine di prenotazione con facoltà per il Presidente di prevedere una durata temporale predefinita.

Anche nel caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale, ciascun componente ha comunque diritto ad un solo voto.

I sistemi di votazione, a scelta tra scrutinio segreto o scrutinio palese, sono stabiliti dal Presidente.

La votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone e, nel caso di proclamazione di nominativi eletti, deve esserne data notizia rigorosamente in ordine alfabetico, senza indicare il numero delle preferenze conseguite.

Lo scrutinio segreto può essere utilizzato anche per altre deliberazioni, ad eccezione delle materie attinenti modifiche statutarie e lo scioglimento di Confindustria Basilicata, quando ne faccia richiesta un quarto dei componenti presenti.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di votazioni simultanee, devono essere predisposte schede di colore diverso, per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale diritto di astensione.

Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda di voto ovvero non la immettono nell'urna o si esprimono deponendo scheda bianca.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare una durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore a quindici minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente all'apertura formale della riunione.

In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta e, nel caso di ulteriore risultato di parità, dovrà essere convocata una nuova riunione per la ripetizione della votazione.

Il voto palese si esercita per alzata di mano o per chiamata in sequenza di favorevoli, contrari e astenuti.

I componenti collegati in video e audio conferenza tra più sedi partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Nelle votazioni con voto palese, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle, invece, rilevano sempre per il calcolo del quorum deliberativo.

Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore rispetto al limite massimo ammesso.

Per le proposte di modifica statutaria e di scioglimento di Confindustria Basilicata è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il venticinque per cento dei componenti totali.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario; per la sua redazione è ammessa la registrazione dei lavori, previa informativa dei componenti partecipanti.

Il contenuto dei verbali del Consiglio Generale deve riportare un resoconto degli interventi e delle votazioni effettuate, come segue:

- per le votazioni a scrutinio palese, il numero totale dei componenti votanti e degli astenuti, nonché dei voti favorevoli e contrari;
- per le votazioni a scrutinio segreto, il numero totale dei componenti presenti, i voti espressi distinti in schede valide e schede nulle, gli astenuti distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione, i voti favorevoli, i voti contrari e le eventuali preferenze riportate.

L'approvazione dei verbali del Consiglio Generale avviene in apertura della seduta successiva.

La consultazione dei verbali del Consiglio Generale è ammessa per tutti i componenti in carica e in regola con gli obblighi contributivi ed associativi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione della quale si richiede la consultazione, con possibilità anche di rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

I verbali del Consiglio Generale sono conservati presso Confindustria Basilicata, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati e con obbligo di conservazione delle schede utilizzate per eventuali votazioni a scrutinio segreto per cinque anni.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a) eleggere la Commissione di Designazione per l'individuazione delle candidature alla carica di Presidente di Confindustria Basilicata;
- b) proporre al voto dell'Assemblea il Presidente designato, nonché il Presidente Vicario e i Vice Presidenti, così come individuati dal Presidente designato, e il programma di attività;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare gli indirizzi generali in materia di politiche sindacali e del lavoro, per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- e) deliberare atti di straordinaria amministrazione e le direttive generali per il Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) approvare, entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza, il "Regolamento per la determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento";
- h) approvare, entro il trenta novembre di ogni anno, il bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento redatta dal Consiglio di Presidenza;
- i) approvare il progetto di bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Presidenza e redigerne la relativa relazione di accompagnamento, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- j) pronunciarsi sul ricorso presentato dall'impresa avverso la decisione di rigetto della domanda di ammissione a socio di Confindustria Basilicata deliberata dal Consiglio di Presidenza;
- k) adottare le sanzioni di cui all'art. 9 del presente Statuto;
- l) disporre l'espulsione dell'impresa gravemente e ripetutamente morosa, ai sensi dell'Art. 8, comma 5, del presente Statuto;
- m) formulare e proporre all'Assemblea le modifiche del presente Statuto;
- n) su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;

- o) approvare i regolamenti del Comitato per la Piccola Industria, del Gruppo Giovani Imprenditori e della Sezione Regionale Unitaria Costruttori Edili ANCE Basilicata;
- p) su proposta del Consiglio di Presidenza, determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulla costituzione o modifica delle stesse;
- q) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione al loro inquadramento nelle Sezioni;
- r) esercitare tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto e non attribuiti all'Assemblea o ad altri organi;
- s) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita associativa, nonché per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento del sistema associativo di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 18 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo direttivo collegiale ristretto di Confindustria Basilicata con attribuzioni di conduzione politico-operativa.

Il Consiglio di Presidenza, per l'accesso al quale è obbligatorio il doppio inquadramento, è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Presidente Vicario;
- c) dai Vice Presidenti;
- d) dal Presidente e dal Presidente Vicario della Sezione Regionale Unitaria Costruttori Edili ANCE Basilicata, in qualità di componenti di diritto;
- e) dal Past President e Past President Vicario, purché rappresentino ancora imprese regolarmente associate e conservino i requisiti generali per l'assunzione delle cariche associative;
- f) dai Presidenti del Comitato per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori, in qualità di Vice Presidenti "di diritto"; nel caso in cui la scadenza del mandato presso l'organo che li ha rispettivamente eletti non coincida con la durata del Consiglio Generale è possibile l'inserimento dei nuovi Presidenti a scorrimento in corso di mandato.

Il Presidente può estendere l'invito non permanente a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, ad altri soggetti non facenti parte del Consiglio di Presidenza, in relazione al contributo che può essere offerto dagli stessi nella trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per accedere alle cariche di Presidente, Presidente Vicario e Vice Presidente, elettivo o di diritto, è necessario il requisito del doppio inquadramento, in linea con quanto disciplinato nel regolamento unico per il sistema.

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili allo stesso titolo per due mandati quadriennali consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni solo trascorso l'intervallo di almeno un mandato.

Il Consiglio di Presidenza si rinnova nello stesso anno in cui si procede al rinnovo della Presidenza e in anno diverso da quello del Consiglio Generale.

Nel caso in cui, durante il quadriennio, vengano a mancare uno o più componenti essi possono essere sostituiti dai rispettivi organi di spettanza e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza nel quale accedono.

Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni quaranta giorni e ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei

suoi componenti, con possibilità di autoconvocazione con la medesima frazione in caso di inerzia del Presidente protrattasi per dieci giorni dalla richiesta.

Ad inizio dell'anno solare viene data comunicazione di un calendario di massima delle riunioni ordinarie.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

Il destinatario si dà per correttamente convocato con la spedizione/invio della convocazione.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, con possibilità di trasmissione anche differita della relativa documentazione ma in ogni caso entro le ventiquattro ore precedenti la riunione.

L'integrazione dell'ordine del giorno, con esclusione delle materie attinenti a adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento di Confindustria Basilicata, è ammessa:

- a) per iniziativa del Presidente, fino a ventiquattro ore prima della riunione;
- b) in apertura dei lavori, nel caso in cui la richiesta sia formalizzata da almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio di Presidenza può riunirsi anche mediante collegamento in video e audio conferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Vicario e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età.

La segreteria del Consiglio di Presidenza è affidata al Direttore Generale o ad altra risorsa da questi individuata all'interno della struttura tecnica di Confindustria Basilicata; al segretario spettano le comunicazioni relative alle variazioni nella composizione del Consiglio di Presidenza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Presidenza è necessaria la maggioranza dei suoi componenti.

Al quorum costitutivo di cui al comma precedente concorrono anche i componenti collegati in video e audio conferenza tra più sedi.

La partecipazione al Consiglio di Presidenza non è delegabile.

Il Presidente ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta contraria di almeno il cinquanta per cento dei componenti.

Gli interventi sono effettuati in base all'ordine di prenotazione, con facoltà per il Presidente di prevedere una durata temporale predefinita.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

I sistemi di votazione, a scelta tra scrutinio segreto o scrutinio palese, sono stabiliti dal Presidente.

La votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone e, nel caso di proclamazione di nominativi eletti, deve esserne data notizia rigorosamente in ordine alfabetico, senza indicare il numero delle preferenze conseguite.

Lo scrutinio segreto può essere utilizzato anche per altre deliberazioni, ad eccezione delle materie attinenti modifiche statutarie e lo scioglimento di Confindustria Basilicata, quando ne faccia richiesta un quarto dei componenti presenti.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di votazioni simultanee, devono essere predisposte schede di colore diverso, per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale diritto di astensione.

Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda di voto ovvero non la immettono nell'urna o si esprimono deponendo scheda bianca.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare una durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore a quindici minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente all'apertura formale della riunione.

In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta e, nel caso di ulteriore risultato di parità, dovrà essere convocata una nuova riunione per la ripetizione della votazione.

Il voto palese si esercita per alzata di mano o per chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.

I componenti collegati in video e audio conferenza tra più sedi partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Nelle votazioni con voto palese, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate a maggioranza semplice, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle, invece, rilevano sempre per il calcolo del quorum deliberativo.

Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore rispetto al limite massimo ammesso.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario; per la sua redazione è ammessa la registrazione dei lavori, previa informativa dei componenti partecipanti.

Il contenuto dei verbali del Consiglio di Presidenza deve riportare un resoconto sintetico della riunione e:

- per le votazioni a scrutinio palese, il numero totale dei componenti votanti e degli astenuti, nonché dei voti favorevoli e contrari;
- per le votazioni a scrutinio segreto, il numero totale dei componenti presenti, i voti espressi distinti in schede valide e schede nulle, gli astenuti distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione, i voti favorevoli, i voti contrari e le eventuali preferenze riportate.

L'approvazione dei verbali del Consiglio di Presidenza avviene in apertura della seduta successiva.

La consultazione dei verbali del Consiglio di Presidenza è ammessa per tutti i componenti in carica, in regola con gli obblighi contributivi ed associativi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione della quale si richiede la consultazione, con possibilità anche di rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

I verbali del Consiglio di Presidenza sono conservati presso Confindustria Basilicata, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati e con obbligo di conservazione delle schede utilizzate per eventuali votazioni a scrutinio segreto per cinque anni.

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) definire ed attuare le linee strategiche e l'azione a breve termine di Confindustria Basilicata e formulare i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) governare l'attività di Confindustria Basilicata nell'ambito degli indirizzi e delle direttive impartite rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;

- d) deliberare sull'accoglimento o il rigetto delle domande di adesione e sull'inquadramento delle imprese nelle Sezioni;
- e) nominare e sciogliere commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici istituiti per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Confindustria Basilicata, promuovendone, altresì, la presenza, ove tale rappresentanza sia ritenuta utile o opportuna;
- g) deliberare sulla partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, società, consorzi ed altri soggetti giuridici ed organismi regolati dal codice civile e da altre leggi in materia;
- h) sovrintendere alla gestione del Fondo Comune e deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario, fatta salva la competenza riservata ad altri organi dal presente Statuto o dalla Legge.
- i) redigere il bilancio preventivo, con relativa relazione di accompagnamento, ai fini della successiva deliberazione del Consiglio Generale;
- j) predisporre il bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- k) predisporre il "Regolamento per la determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento" da approvarsi in Consiglio Generale;
- l) proporre al Consiglio Generale l'approvazione di altri regolamenti associativi;
- m) proporre al Consiglio Generale l'istituzione di nuove Sezioni di Categoria o la modificazione di quelle esistenti;
- n) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, ad eccezione delle attribuzioni relative alla designazione del Presidente e all'approvazione della proposta dei Vice Presidenti, al quale deve però riferire nella sua prima riunione utile, per la ratifica delle deliberazioni adottate;
- o) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale di Confindustria Basilicata e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale Vice Direttore Generale ed eventuali Direttori di Area o di Sede;
- p) deliberare, su proposta del Direttore Generale, i provvedimenti relativi all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente;
- q) deliberare l'istituzione di uffici periferici in altre aree o località della regione Basilicata, stabilendone compiti e funzioni;
- r) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente di Confindustria Basilicata è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale, in anno diverso da quello in cui avviene il rinnovo di quest'ultimo.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Presidenza in carica, il Consiglio Generale elegge una "Commissione di Designazione" composta da quattro componenti, di cui due espressione delle imprese della provincia di Potenza e due della provincia di Matera sorteggiandoli all'interno di un elenco di almeno sei nominativi, individuati dal Collegio Speciale dei Probiviri sentiti tutti i Past President e Past President Vicari che rappresentino ancora imprese regolarmente associate. Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale ed associativa, di imprese della provincia di Matera e della provincia di Potenza, aderenti a Confindustria Basilicata in qualità di "soci effettivi" ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

Nell'elenco dei nominativi dal quale estrarre i componenti della "Commissione di Designazione", possono essere inseriti anche componenti del Consiglio Generale, purchè non siano membri del Consiglio di Presidenza. In caso di estrazione, il componente del Consiglio Generale, non può esprimere la propria preferenza in occasione del voto di designazione del nuovo Presidente. In

data antecedente al sorteggio dei nominativi della Commissione di designazione o alla comunicazione alla base associativa inerente all'attivazione degli ultimi tre Past President, non è ammessa alcuna attività elettorale.

Della predetta "Commissione di Designazione" non possono far parte il Presidente e il Presidente Vicario in carica.

La Commissione di designazione si insedia dopo un massimo di sei settimane dal sorteggio dei Saggi. Durante questa finestra temporale, coloro che ambiscono a rivestire la carica di presidente possono svolgere ufficialmente ogni attività utile al conseguimento dell'appoggio alla propria candidatura. Agli aspiranti candidati è data facoltà di effettuare interventi sugli organi di stampa. Tutte le azioni poste in essere devono risultare coerenti ai più elevati standard etici richiamati dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. La vigilanza su tali passaggi e la verifica di eventuali comportamenti non conformi alla normativa confederale sono affidate al Collegio speciale dei Probiviri.

La Commissione ha il compito di raccogliere le proposte idonee ad individuare uno o più candidati alla Presidenza che riscuotano il consenso della base associativa.

La Commissione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati organizzativi necessari all'espletamento del proprio mandato e si avvale della segreteria tecnica del Consiglio Generale.

Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alle consultazioni, con l'impegno della Commissione a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Fatta salva la piena discrezionalità della Commissione per assicurare l'emersione di altri eventuali candidati, nella prima settimana di mandato la Commissione può ricevere eventuali candidature, formalizzate con il sostegno di almeno il dieci per cento dei voti assembleari attribuiti a imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. Nel corso di questa fase, le dichiarazioni formali di appoggio alla candidatura potranno essere trasmesse direttamente alla Commissione di designazione.

Per la presentazione della candidatura sono computabili solamente le dichiarazioni di sostegno alla candidatura sottoscritte in data antecedente al termine della prima settimana dall'insediamento della Commissione di designazione. I candidati hanno comunque la possibilità di acquisire ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione delle consultazioni.

Concorrono alla formazione del predetto consenso le dichiarazioni di sostegno sottoscritte entro la conclusione delle consultazioni.

Sono ritenute valide esclusivamente le dichiarazioni di sostegno alla candidatura siglate da rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi. A partire dalla seconda settimana dal suo insediamento, la Commissione di designazione segnala ai rappresentanti di impresa che hanno espresso il proprio appoggio formale ad una candidatura le eventuali situazioni di irregolarità contributiva, che potranno essere sanate entro la data conclusiva delle consultazioni.

La Commissione, in ogni caso, ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio Generale quei candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di almeno il venti per cento dei voti assembleari espressi da imprese associate in regola con gli obblighi contributivi ed associativi.

La Commissione ha l'obbligo di predisporre un calendario delle audizioni da comunicarsi a tutti i soci con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno cinque date di incontro, nonché di attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica.

Nel corso delle consultazioni, le dichiarazioni formali di appoggio alla candidatura potranno essere trasmesse direttamente alla Commissione di designazione.

Sono ammesse modalità di consultazione alternative alla audizione personale dei soci, purché in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse, come le audio e videoconferenze, le mail riservate e le lettere personali, mentre non sono ammessi i fax.

E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti ma, in caso di impedimento definitivo, si dovrà procedere necessariamente ad

integrare la Commissione con il primo dei non eletti in fase di sorteggio dei nominativi a cura del Consiglio Generale.

La Commissione, entro sei settimane dalla propria elezione, sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse, redigendo un'apposita relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dai soci durante le consultazioni, comprensiva di parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale rilasciata dal Collegio Speciale dei Probiviri e con possibilità, a discrezione della Commissione, di indicare puntualmente le percentuali di consenso raccolte o di limitarsi ad una indicazione più generica di prevalenza di un candidato.

La relazione è letta dal più anziano di età dei componenti la Commissione di Designazione.

Eventuali dichiarazioni programmatiche del candidato o dei candidati sono ammesse prima del voto del Consiglio Generale.

Per la votazione del Consiglio Generale è inderogabile lo scrutinio segreto anche in presenza di un solo candidato e va eseguita mediante scheda recante l'espressione di voto alternativa tra approvazione e non approvazione della proposta della Commissione di Designazione; in caso di due o più candidati le schede con i relativi nominativi vanno predisposte con l'elencazione in ordine alfabetico.

Fermo restando l'obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento della Commissione, è stabilito in tre il numero massimo di candidati da sottoporre al voto del Consiglio Generale.

Per acquisire lo status di "Presidente designato" è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche ma computando le schede nulle.

Ove il quorum richiesto non sia raggiunto alla prima votazione:

- a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione sottoposta al voto si intende respinta;
- b) in caso di due candidati, la votazione va immediatamente ripetuta e ove il quorum non venga nuovamente raggiunto le proposte si intenderanno entrambe respinte;
- c) in caso di tre candidati, si esegue il ballottaggio tra i primi due più votati nel primo scrutinio e, ove non si realizzi nuovamente il quorum, le proposte si intenderanno entrambe respinte;
- d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede con ripetizione immediata della votazione; nel caso di ulteriore parità si convoca una nuova riunione per la ripetizione della votazione, con proposte da considerarsi respinte alla terza votazione laddove non si realizzi il quorum necessario o si riscontri un nuovo risultato di parità.

In caso di bocciatura delle proposte della Commissione di Designazione si dà luogo a nuove consultazioni da parte della medesima Commissione che resta in carica per un secondo mandato; in caso di ulteriore esito negativo si provvede alla elezione di una nuova Commissione di Designazione.

In caso di esito positivo della votazione in seno al Consiglio Generale, il nominativo del Presidente designato così individuato viene proposto all'Assemblea, che vota a scrutinio segreto con scheda recante l'espressione di voto alternativa tra "approvazione" e "non approvazione" della proposta, non essendo in ogni caso ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di altri nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Per l'elezione alla carica di Presidente è necessario conseguire almeno la metà dei voti dei presenti in Assemblea, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche ma computando le schede nulle.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di Designazione in carica procede, con un secondo mandato, ad esperire nuove consultazioni; al secondo esito negativo si provvede alla elezione di una nuova Commissione di Designazione.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di Designazione, come approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta ma si procede alla convocazione di una nuova Assemblea e solamente dopo due ulteriori riunioni mancanti del quorum si dà avvio a nuove consultazioni.

Laddove non siano emersi auto candidati o candidati durante le consultazioni della base associativa, il Presidente e i Vice Presidenti elettivi – ad eccezione del Presidente Vicario – cessano automaticamente il proprio mandato al termine della sua naturale conclusione. Il Presidente Vicario avvia la procedura per la costituzione di una nuova Commissione di designazione, che indice ulteriori consultazioni e svolge un ruolo proattivo per l'individuazione di un candidato. Tale percorso deve concludersi con l'elezione di un nuovo Presidente entro tre mesi. Se la procedura non viene completata entro i termini stabiliti e con le modalità indicate, il Collegio speciale dei Probiviri confederali subentra al Presidente Vicario e adotta le soluzioni ritenute più idonee a favorire il rinnovo della governance.

Qualora la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati prima della naturale conclusione del mandato del Presidente in carica, può proporre al Consiglio Generale - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

La carica di Presidente, di Presidente Vicario e di Vice Presidente è incompatibile con ogni altra carica interna.

Il Presidente dura in carica quattro anni; esaurito il proprio mandato, può essere ulteriormente rieletto ma limitatamente ad una sola volta e trascorso un intervallo di almeno due mandati rispetto alla prima elezione.

In caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato, il Presidente in carica decade automaticamente, con accertamento e relativa dichiarazione a cura del Collegio Speciale dei Probiviri, il quale, in casi specifici di comprovata eccezionalità, può autorizzare uno slittamento tecnico della Commissione in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza istituzionale e legale di Confindustria Basilicata di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Egli adempie, inoltre, a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e previste dal presente Statuto, tra le quali:

- a) vigilare sull'andamento delle attività associative e sulla esecuzione alle deliberazioni degli organi associativi;
- b) sovrintendere e coordinare l'attività del Presidente Vicario, dei Vice Presidenti e dei componenti il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale, ai quali può demandare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo mandato per il compimento di specifici atti nell'ambito della normale attività operativa;
- c) coordinare l'attività degli organi associativi e delle articolazioni organizzative interne, con poteri anche sostitutivi, in caso di impedimento o di immotivata inerzia;
- d) promuovere nuovi servizi ed accertare il grado di soddisfazione delle imprese associate;
- e) esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza in via di urgenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

Al fine di esercitare il necessario coordinamento ed assicurare l'opportuna unitarietà di indirizzo all'azione associativa, il Presidente viene informato delle iniziative che il Comitato per la Piccola

Industria, il Gruppo Giovani Imprenditori e le Sezioni di Categoria intendono intraprendere, in particolare, per quelle di rilevanza esterna; nei rapporti esterni può delegare la rappresentanza di tali organismi ai rispettivi Presidenti.

In caso di assenza o impedimento temporanei, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente Vicario.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente per dimissioni o per impedimento permanente si dovrà procedere all'insediamento della Commissione di Designazione entro i trenta giorni successivi; laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il quadriennio in corso di quest'ultimo e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale, acquisendo, in ogni caso, lo status di Past President.

Ad eccezione della cessazione anticipata per motivi di salute, al Presidente viene attribuita la qualifica di Past President solo in caso di normale completamento del proprio mandato quadriennale.

Art. 22 - Presidente Vicario

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Confindustria Basilicata, il Presidente è affiancato da un Presidente Vicario che è espressione della provincia diversa da quella di provenienza del Presidente.

Al Presidente Vicario è affidata la delega generale per il predetto territorio provinciale del quale egli è espressione.

Il Presidente Vicario dura in carica quattro anni e non è rieleggibile allo stesso titolo, fatte salve le medesime eccezioni previste all'art. 21 per il Presidente e cessa dalla carica con la conclusione del mandato del Presidente con cui è stato eletto. Nel caso in cui quest'ultimo venga meno per motivi diversi dalla scadenza del mandato, il Presidente Vicario decade con la nomina del nuovo Presidente e del suo successore alla carica di Vicario.

Nel caso in cui il Presidente Vicario venga a mancare durante il quadriennio di durata della sua carica, all'elezione del nuovo Presidente Vicario provvede l'Assemblea, da tenersi entro due mesi, votando su un candidato proposto dal Presidente. A tale scopo, quest'ultimo provvede ad avviare una consultazione tra le imprese espressione della provincia diversa da quella di propria provenienza, individuando, quale candidato da proporre all'Assemblea, quello che riscuote il maggior consenso da parte delle anzidette imprese, scelto tra i "soci effettivi" in regola con gli obblighi associativi e contributivi ed in possesso dei requisiti personali e professionali idonei a ricoprire la carica, tra cui il completo inquadramento, previamente accertati dai Probiviri. Il Presidente Vicario così eletto dura in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

Art. 23 - Vice Presidenti

Nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente e il Presidente Vicario si avvalgono della collaborazione dei Vice Presidenti "di diritto" della Piccola industria e dei Giovani Imprenditori, nonché di un numero di Vice Presidenti variabile da due a otto, ai quali sono attribuite deleghe specifiche su determinate aree territoriali, materie, ambiti e categorie o per l'approfondimento di temi o lo sviluppo di programmi relativi ad aree di attività o di interesse di Confindustria Basilicata; essi possono, altresì, costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto alle attività raccordate con le rispettive deleghe assegnate.

A tal riguardo, in raccordo con gli obiettivi di razionalizzazione ed aggregazione del sistema associativo, è rimessa alla discrezionalità del Presidente designato la definizione di una composizione della propria squadra capace di assicurare rappresentanza adeguata delle diverse componenti interne sia territoriali che merceologiche.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta e cessano dalla carica con il Presidente che li ha proposti, seguendone le sorti anche nel caso di cessazione anticipata del mandato di quest'ultimo.

Nel caso in cui i Vice Presidenti vengano a mancare durante il quadriennio di durata della carica, essi sono sostituiti dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, sentito il parere del Vicario, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha proposti.

Art. 24 - Elezione del Presidente Vicario e dei Vice Presidenti

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi ed il programma di attività per il proprio mandato e propone i nomi del Presidente Vicario e dei Vice Presidenti con le rispettive deleghe.

Prima della suddetta presentazione, il Presidente designato invia una comunicazione riservata al Collegio Speciale dei Probiviri, per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso dei requisiti di "socio effettivo" e del completo inquadramento, inderogabili per la elezione alla carica di Presidente Vicario e di Vice Presidente.

Al fine di individuare il candidato alla carica di Presidente Vicario, il Presidente designato provvede ad avviare una consultazione tra le imprese della provincia diversa da quella della quale egli è espressione, individuando il nominativo che riscuote il maggior consenso da parte delle anzidette imprese.

Il Consiglio Generale vota a scrutinio segreto il "pacchetto" comprendente il programma e la proposta del Presidente designato concernente il Presidente Vicario e i Vice Presidenti con le rispettive deleghe, mediante scheda recante l'alternativa di voto tra "approvazione" e "non approvazione", per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

In caso di voto negativo del Consiglio Generale, il Presidente designato può presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.

Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura si procederà al riavvio delle procedure di consultazione per trovare nuove candidature a Presidente.

L'Assemblea, attraverso una votazione unica a scrutinio segreto, vota contestualmente il programma e le proposte relative al Presidente e alla sua squadra, approvate dal Consiglio Generale.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti dal nuovo Presidente designato.

Art. 25 - Revisori Contabili

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, in anno diverso da quello della elezione del Presidente e preferibilmente nell'anno precedente al suo rinnovo, tre Revisori Contabili effettivi e due supplenti, in una lista di almeno sette candidati che siano in possesso della qualifica ufficiale di "Revisore Contabile".

A tal fine, il Presidente, con adeguato anticipo rispetto all'Assemblea, sollecita la base associativa ad esprimere le candidature, sottolineando l'importanza di far ricadere le scelte su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

Sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati espressione del sistema associativo non è comunque richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante.

Ciascun socio può votare, a scrutinio segreto e su schede di voto recanti l'elenco dei nominativi rigorosamente in ordine alfabetico, per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine al numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Presidente dei Revisori è il candidato che risulta aver ricevuto il maggior numero di voti dall'Assemblea.

I Revisori durano in carica quattro anni, senza limiti di rielezione per ulteriori mandati successivi consecutivi.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con tutte le altre cariche di Confindustria Basilicata, nonché con la carica di Presidente, Vice Presidente e Revisore di ogni altra componente del Sistema Confederale.

Assolve alle funzioni di segretario dei Revisori Contabili il Direttore Generale o altra risorsa della struttura tecnica di Confindustria Basilicata da questi appositamente delegata.

I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria, riferendo all'Assemblea con la relazione annuale sui bilanci; agli stessi è inoltre riconosciuta la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti e di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto.

Ai Revisori possono essere riconosciuti eventuali emolumenti in ragione dell'incarico assolto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore supplente subentra in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 26 - Probiviri

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto, in anno diverso da quello della elezione del Presidente e preferibilmente nell'anno precedente al suo rinnovo, sei Probiviri, di cui tre espressione della provincia di Potenza e tre della provincia di Matera, i quali durano in carica quattro anni, senza limiti di rielezione per ulteriori mandati successivi consecutivi.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire e su schede di voto recanti l'elenco dei nominativi rigorosamente in ordine alfabetico.

A tal fine, con adeguato anticipo rispetto all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente sollecita la base associativa ad esprimere le candidature, sottolineando l'importanza di far ricadere le scelte su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

Sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati espressione del sistema associativo non è comunque richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche di Confindustria Basilicata, nonché con la carica di Presidente, Vice Presidente e Proboviro di ogni altra componente del Sistema Confederale.

Il rifiuto dell'incarico di Proboviro è possibile solo per gravi motivi personali, nei casi previsti dal Codice di procedura civile.

I sei Probiviri eletti dall'Assemblea nominano, a rotazione tra loro, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza, un Collegio Speciale dei Probiviri costituito da tre componenti, senza necessità di ricorso allo scrutinio segreto, fatta salva l'impossibilità oggettiva di condivisione.

Il Collegio Speciale dei Probiviri esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle domande di adesione a socio, in ordine ai requisiti di affidabilità legale, etica e morale delle imprese e dei suoi rappresentanti, nonché sui candidati alle cariche direttive associative o agli incarichi di rappresentanza esterna, basando il proprio giudizio su:

- profilo personale e professionale di assoluta integrità sotto l'aspetto legale e morale;
- posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, fatta eccezione per gli organi consultivi o di controllo;
- regolarità dell'inquadramento;

- assenza di cariche politiche;
- partecipazione fattiva alla vita associativa e rispetto degli obblighi statutari.

Al Collegio Speciale dei Probiviri è data possibilità di richiedere autocertificazioni circa l'assenza di precedenti penali iscritti nel Casellario Giudiziale e di procedimenti penali in corso.

Oltre alle predette funzioni riguardanti il controllo dei requisiti nei procedimenti elettorali ed il mantenimento degli stessi per l'appartenenza associativa, il Collegio Speciale dei Probiviri esercita funzioni disciplinari, di vigilanza generale sulla vita associativa e di interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti di Confindustria Basilicata, nonché delibera, a maggioranza, la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto per i casi di decadenza dalle cariche disposti direttamente dagli organi che hanno proceduto alle designazioni o alle nomine.

Contro le decisioni del Collegio Speciale dei Probiviri è possibile proporre ricorso in appello agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea.

Ai restanti tre Probiviri che non fanno parte del Collegio Speciale sono affidate le funzioni arbitrali di risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte in seno a Confindustria Basilicata tra le sue componenti o tra i soci e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia si attiva con la presentazione del ricorso e la nomina, entro sessanta giorni, dell'arbitro di fiducia, scelto da ciascuna delle parti interessate.

Per la presentazione del ricorso è previsto il versamento, a cura del ricorrente, di un deposito cauzionale pari a cinque volte il contributo associativo minimo.

Gli Arbitri nominati sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità prevista dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, secondo la normativa prevista per Confindustria, al Capitolo V, punti 1, 2 e 3 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, con possibilità di riduzione dei termini temporali fino alla metà di quelli ivi previsti.

Il termine perentorio per la presentazione del ricorso ai probiviri è stabilito in 90 giorni dal manifestarsi dei fatti o atti ritenuti pregiudizievoli.

E' prevista la sospensione di tutti i termini, nei periodi dal primo al trentuno agosto e dal ventiquattro dicembre al sei gennaio.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Confindustria Basilicata entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri Confederali.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri Confederali la controversia ad esso demandata; a tal riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Le funzioni di segreteria dei Probiviri sono assolve dal Direttore Generale o da altra risorsa della struttura tecnica di Confindustria Basilicata da questi appositamente delegata.

La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi Arbitrali e Collegio Speciale.

Ferma restante l'assoluta gratuità delle cariche associative, ai Probiviri è riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese vive.

Art. 27 - Comitato per la Piccola Industria

In seno a Confindustria Basilicata è costituito il Comitato per la Piccola Industria, del quale fanno parte le imprese associate che hanno complessivamente fino a quindici dipendenti.

Non può essere considerata "piccola industria" e far parte del Comitato l'impresa che sia controllata o partecipata per una quota superiore al venticinque per cento da una o più imprese che complessivamente superino il suddetto limite di quindici dipendenti.

Analogamente, non può essere considerata "piccola industria" e far parte del Comitato l'impresa che controlli o partecipi per una quota superiore al venticinque per cento una o più imprese che complessivamente superino il suddetto limite di quindici dipendenti.

Infine, non può essere considerata "piccola industria" e far parte del Comitato l'impresa facente parte di un "gruppo imprenditoriale", il quale, complessivamente, superi il suddetto limite di quindici dipendenti.

Sono Organi del Comitato per la Piccola Industria:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente del Comitato per la Piccola Industria durano in carica quattro anni, con possibilità, per i componenti dell'organo direttivo, di rielezione consecutiva per un ulteriore quadriennio e successiva rielezione allo stesso titolo solo dopo una vacanza di almeno un mandato.

Gli organi del Comitato per la Piccola Industria si rinnovano in anni diversi da quello in cui si rinnova il Presidente, il Vicario, i Vice Presidenti ed il Consiglio di Presidenza di Confindustria Basilicata.

A tal fine, allo scadere del quadriennio, l'Assemblea del Comitato elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo individuato quale espressione della Provincia diversa da quella di provenienza del Presidente.

Il Presidente del Comitato presiede e convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Comitato assume di diritto la carica di Vice Presidente di Confindustria Basilicata e, per il periodo di durata della sua carica, è il delegato di Confindustria Basilicata negli organismi della Piccola Industria del Sistema Confederale nei quali il Comitato stesso abbia titolo ad esprimere una propria rappresentanza.

In caso di assenza o di impedimento temporanei, il Presidente del Comitato è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Venendo a mancare il Presidente o il Vice Presidente, l'Assemblea del Comitato provvederà alla elezione del rispettivo sostituto, il quale durerà in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Le funzioni di Segretario del Comitato per la Piccola Industria sono assolve da una risorsa dedicata, individuata dal Direttore Generale nell'ambito della struttura tecnica di Confindustria Basilicata.

Il Comitato, avvalendosi dell'azione dei suoi Organi:

- a) esamina le problematiche che interessano specificamente la piccola industria, secondo le direttive impartite dagli Organi associativi di Confindustria Basilicata e dagli Organi nazionali della Piccola Industria di Confindustria;
- b) esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che interessano la piccola industria;
- c) delibera sulle proposte di interesse della piccola industria da sottoporre agli Organi associativi di Confindustria Basilicata.

Per le questioni e le iniziative di propria competenza, il Comitato per la Piccola Industria assume le relative deliberazioni nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dagli Organi associativi di Confindustria Basilicata.

Gli Organi collegiali del Comitato deliberano a maggioranza semplice, senza tener conto di astenuti e schede bianche ma computando le schede nulle ai fini del calcolo del quorum. Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente, mentre, per lo scrutinio segreto, la votazione si ripete.

Il Comitato provvede a darsi un proprio Regolamento, redatto in conformità ai dettami confederali e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Basilicata.

Ove non diversamente disposto o espressamente regolato, valgono per il Comitato per la Piccola Industria tutte le disposizioni del presente Statuto riferite agli organi analoghi delle Sezioni di Categoria e di Confindustria Basilicata per quanto applicabili.

Art. 28 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito di Confindustria Basilicata è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, del quale fanno parte, a titolo personale ma con parere favorevole espresso dall'impresa di appartenenza, gli imprenditori, i figli di imprenditori e i dirigenti delle imprese di Confindustria Basilicata "soci effettivi", i quali abbiano un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni.

L'attività del Gruppo Giovani Imprenditori è disciplinata da apposito Regolamento, redatto in conformità ai dettami confederali e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Basilicata.

Il Gruppo Giovani Imprenditori aderisce agli Organismi dei Giovani Imprenditori istituiti in seno al Sistema Confederale e provvede alla nomina dei delegati che esso abbia titolo ad esprimere.

Sono Organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Vicario;
- e) i Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Presidente Vicario, i Vice Presidenti e i Consiglieri durano in carica quattro anni.

Il Presidente non è rieleggibile per un secondo mandato. E' inderogabilmente vietata ogni ipotesi di proroga.

Il Presidente Vicario non è rieleggibile alla stessa carica.

I Vice Presidenti e i Consiglieri sono successivamente rieleggibili per un ulteriore mandato.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori durano in carica tre anni, con possibilità, per i componenti dell'organo direttivo, di rielezione consecutiva per un ulteriore triennio e successiva rielezione allo stesso titolo solo dopo una vacanza di almeno un mandato.

Gli organi del Gruppo Giovani si rinnovano in anni diversi da quello in cui si rinnova il Presidente, il Vicario, i Vice Presidenti ed il Consiglio di Presidenza di Confindustria Basilicata.

A tal fine, allo scadere del quadriennio, l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Presidente Vicario e i Vice Presidenti. Il Presidente Vicario deve essere espressione della provincia diversa da quella del Presidente.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori assume di diritto la carica di Vice Presidente di Confindustria Basilicata.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori presiede e convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente Vicario.

In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento definitivo - il Presidente viene sostituito dal Presidente Vicario fino alla successiva Assemblea.

L'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il nuovo Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

Nel caso in cui il Presidente Vicario venga a mancare nel corso del proprio mandato, l'Assemblea, da tenersi entro due mesi, provvede ad eleggere il suo sostituto, votando su un candidato che sia comunque espressione della provincia diversa da quella di provenienza del Presidente. Il nuovo Presidente Vicario durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario del suo predecessore.

Le funzioni di Segretario del Gruppo Giovani Imprenditori sono assolve da una risorsa dedicata, individuata dal Direttore Generale nell'ambito della struttura tecnica di Confindustria Basilicata.

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Basilicata, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- promuovere la diffusione della cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo nella società, nonché i principi della libera iniziativa e della libera concorrenza nelle attività imprenditoriali, in un contesto di regole chiare, di mercato trasparente e di pari opportunità di competere fra i soggetti economici;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Basilicata e dell'Organizzazione Nazionale.

Per le questioni e le iniziative di propria competenza, il Gruppo Giovani Imprenditori assume le relative deliberazioni nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dagli Organi associativi di Confindustria Basilicata.

Il Gruppo Giovani Imprenditori provvede a darsi un proprio Regolamento, redatto in conformità ai dettami confederali e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Basilicata.

Ove non diversamente disposto o espressamente regolato, valgono per il Gruppo Giovani Imprenditori tutte le disposizioni del presente Statuto riferite agli organi analoghi delle Sezioni di Categoria e di Confindustria Basilicata per quanto applicabili.

Art. 29 - Disposizioni generali sulle cariche associative

Per rappresentanti delle imprese aderenti a Confindustria Basilicata idonei a ricoprire cariche associative, ad eccezione dei Revisori e dei Probiviri, si intendono i soggetti dell'impresa che rivestono una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante, quali: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia*. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa associata. La delega deve essere depositata presso Confindustria Basilicata ed ha validità fino a revoca.

L'elezione del Presidente, del Presidente Vicario, dei Vice Presidenti e del Consiglio di Presidenza deve avvenire in anni diversi da quella del Consiglio Generale, dei Revisori, dei Proviviri, degli organi delle Sezioni di Categoria e degli organi del Comitato per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori.

I meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative sono inderogabili, con i seguenti limiti massimi:

- per il Presidente ed il Presidente Vicario di Confindustria Basilicata, mandato di quattro anni, con possibilità di una sola ulteriore rielezione, trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione;
- per i Vice Presidenti, mandato di quattro anni con possibilità di una sola rielezione consecutiva;
- per gli organi direttivi di Confindustria Basilicata, mandato di quattro anni con possibilità di rielezione consecutiva per ulteriori due mandati e ulteriore rielezione allo stesso titolo solo trascorso il termine di vacanza di almeno un mandato.

Le cariche di Presidente e di Presidente Vicario di Confindustria Basilicata non sono cumulabili con alcuna altra carica associativa istituita in seno a Confindustria Basilicata.

La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica in seno a Confindustria Basilicata nonché con la carica di Presidente, Vice Presidente e Proboviro o Revisore di ogni altra componente del Sistema Confederale.

Fatta eccezione per i Revisori ed i Proviviri, le cariche associative di Confindustria Basilicata sono riservate ai rappresentanti delle imprese "soci effettivi"; per quanto concerne i "soci aggregati" è ammessa l'assunzione delle cariche relative alla specifica Sezione Soci Aggregati, ove istituita, nonché della carica di componente del Consiglio Generale spettante al Presidente dell'anzidetta Sezione.

Non possono candidarsi alle cariche associative coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'Organizzazione Confederale, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; l'esclusione dalle liste elettorali è disposta dal Collegio Speciale dei Proviviri, con possibilità di ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea.

In ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso, a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del Sistema Confederale; a tal riguardo, è facoltà del Collegio Speciale dei Proviviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso ai singoli interessati.

Ad eccezione di quella di Revisore Contabile tutte le cariche associative sono gratuite e la certificazione di eventuali situazioni difformi determina causa di decadenza automatica deliberata dal Collegio Speciale dei Proviviri e non ricorribile.

Per l'accesso alle cariche di Presidente, Presidente Vicario, Vice Presidente, Presidente del Comitato per la Piccola Industria e Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è obbligatorio il regolare inquadramento secondo quanto disciplinato dai successivi commi dell'impresa rappresentata.

Il doppio inquadramento si realizza, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'art. 2359, numero 1 del Codice Civile, con:

- l'adesione a Confindustria Basilicata e all'Associazione di settore competente all'inquadramento, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale (laddove non coincide con l'impresa o unità locale di cui al precedente capoverso).

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente;
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;

- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio Speciale dei Proviviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'autocandidatura non è procedibile
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio Speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di Designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio Speciale dei Proviviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste per le imprese multilocalizzate.

Nel rispetto delle disposizioni Confederali in tema di incompatibilità, non possono assolutamente rivestire cariche associative in Confindustria Basilicata quanti ricoprono incarichi politici, dai quali sono tenuti a dimettersi quando la situazione di incompatibilità dovesse manifestarsi successivamente all'assunzione della carica associativa; in mancanza di dimissioni volontarie, il Collegio Speciale dei Proviviri pronuncia la decadenza immediata dalla carica, con possibilità di ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea.

Nei casi di decadenza dalle cariche disposti dal Collegio Speciale dei Proviviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica associativa negli organi collegiali, per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza si farà ricorso ad elezioni suppletive, mentre, in tutti gli altri organi è possibile il subentro del primo dei non eletti, la cooptazione mediante votazione o il mantenimento del seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Il venir meno di oltre la metà dei componenti di un organo direttivo determina la sua decadenza totale.

Per la formazione delle liste, la modalità preferenziale di raccolta delle candidature è l'autocandidatura espressa dalla base associativa, con successiva verifica dei requisiti a cura del Collegio Speciale dei Proviviri.

La raccolta di un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire è inderogabile; in caso di oggettiva e verificata impossibilità, si dà luogo ad una proporzionale riduzione dei seggi disponibili, ovvero alla predisposizione di una lista aperta, con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Nelle votazioni, il numero delle preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire, con un tetto massimo in ogni caso non superiore ai due terzi degli eligendi; al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di voto stessa.

Decadono dalle cariche assunte in seno agli organi direttivi di Confindustria Basilicata e delle sue articolazioni interne i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.

I componenti dichiarati decaduti non sono immediatamente rieleggibili.

Nei casi di decadenza disposti dal Collegio Speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati.

Art. 30 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente, sentito il parere del Presidente Vicario.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e gli altri Organi associativi e di sezione nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali e partecipa alle riunioni degli Organi di Confindustria Basilicata e delle Sezioni di Categoria.

Il Direttore Generale:

- a) è il capo del personale e propone al Consiglio di Presidenza i provvedimenti relativi all'assunzione e al licenziamento del personale;
- b) dispone i provvedimenti relativi alla gestione dei rapporti contrattuali e alla carriera del personale, nonché quelli di carattere disciplinare;
- c) redige i regolamenti e impartisce le direttive per la struttura e l'organico, necessari per il funzionamento di Confindustria Basilicata;
- d) organizza e dirige tutti gli uffici ed i servizi di Confindustria Basilicata, sorvegliando sul buon andamento operativo, funzionale e gestionale degli stessi;
- e) attua le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- f) sovrintende all'amministrazione delle entrate e delle uscite del Fondo Comune, in relazione alle indicazioni formulate nel bilancio preventivo;
- g) firma gli ordinativi di pagamento, e cura, in armonia con gli schemi indicati dal Regolamento Confederale in materia, la predisposizione del documento di bilancio preventivo e la stesura del bilancio consuntivo di Confindustria Basilicata. In uno con la firma del Direttore Generale, ogni atto amministrativo di Confindustria Basilicata deve recare quella del Presidente;
- h) propone al Consiglio Generale ed al Consiglio di Presidenza, nonché agli Organi delle Sezioni di Categoria, tutte quelle iniziative o quei provvedimenti ritenuti utili ai fini del conseguimento degli scopi statuari e degli obiettivi istituzionali.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 31 - Sezioni di Categoria

In base all'attività esercitata o al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, le imprese associate sono raggruppate in Sezioni di Categoria, costituite allorché le predette imprese raggiungano almeno il numero di dieci unità.

Le imprese associate che risultino in numero inferiore a dieci o per le quali non sia stata ancora costituita apposita Sezione sono raggruppate nella "Sezione Industrie Varie".

L'istituzione delle Sezioni è deliberata al Consiglio Generale, al quale, su proposta del Consiglio di Presidenza, è attribuita anche la facoltà di raggruppare le Sezioni già costituite, o di approvarne la suddivisione in più Sezioni, per conseguire una più razionale organizzazione di Confindustria Basilicata e un ottimale conseguimento degli scopi associativi.

Sull'assegnazione dell'impresa alla singola Sezione decide il Consiglio di Presidenza all'atto dell'ammissione, oppure anche successivamente, a seguito di variazioni intervenute e tali da richiedere una diversa allocazione. Ove l'impresa svolga contemporaneamente più attività

nell'ambito territoriale di competenza associativa, essa è inquadrata, di norma, nella sezione cui corrisponde l'attività prevalente, salvi casi particolari di inquadramento plurimo, da definirsi a cura del Consiglio di Presidenza medesimo. In caso di divergenze circa l'inquadramento in una Sezione, l'impresa può presentare ricorso al Consiglio Generale, affinché si pronunci nel merito.

Le Sezioni di Categoria perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare tipologia di attività imprenditoriale svolta dalle imprese in esse raggruppate.

Le Sezioni e gli Organi delle stesse non possono assumere iniziative in contrasto con le finalità e gli scopi di Confindustria Basilicata stabiliti dal presente Statuto e assumono le relative deliberazioni nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dagli Organi associativi di Confindustria Basilicata.

Art. 32 - Organi di Sezione

Sono organi delle Sezioni di Categoria:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- c) il Presidente di Sezione;
- d) il Vice Presidente di Sezione.

L'elezione degli Organi delle Sezioni di Categoria deve avvenire in anni diversi dal Presidente, dal Presidente Vicario e dal Consiglio di Presidenza.

Ove non diversamente previsto o espressamente regolato, per il funzionamento degli Organi di Sezione valgono le norme stabilite per gli analoghi Organi associativi di Confindustria Basilicata, per quanto applicabili.

Art. 33 - Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è composta dai rappresentanti delle imprese associate appartenenti alla Sezione ed in regola con il versamento dei contributi associativi, ovvero dai loro delegati, ai sensi del presente Statuto.

Alle Assemblee di Sezione possono partecipare il Presidente e il Presidente Vicario di Confindustria Basilicata, senza diritto di voto e senza contribuire alla formazione del quorum costitutivo.

Ove non diversamente disposto ed espressamente regolato dal presente articolo, per le modalità di funzionamento, attribuzione dei voti, deliberazione, votazione e verbalizzazione dell'Assemblea di Sezione si applicano le medesime disposizioni previste nel presente Statuto per l'Assemblea di Confindustria Basilicata.

L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente della Sezione. Qualora questi non provveda alla convocazione dell'Assemblea quando necessario, il Presidente di Confindustria Basilicata potrà invitare il Presidente di Sezione ad adempiervi. Trascorsi trenta giorni, l'Assemblea di Sezione potrà essere convocata dal Presidente di Confindustria Basilicata.

La convocazione è inviata per posta elettronica, fax o posta ordinaria, con indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della riunione, ridotti a cinque in caso di urgenza, con possibilità di trasmissione anche differita della relativa documentazione ma, in ogni caso, entro i tre giorni precedenti.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche dal quaranta per cento dei voti totali o per iniziativa del Consiglio Direttivo, con possibilità di autoconvocazione con le medesime percentuali in caso di inerzia del Presidente protrattasi per dieci giorni dalla richiesta.

Il quorum costitutivo necessario a dichiarare valida l'Assemblea di Sezione è di almeno il trenta per cento dei voti esercitabili; in mancanza, trascorsa un'ora dalla prima convocazione, o nel caso di una successiva specifica convocazione, il quorum necessario è di almeno il venti per cento dei voti esercitabili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di Sezione.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte da una risorsa dedicata, individuata dal Direttore Generale nell'ambito della struttura tecnica di Confindustria Basilicata.

Art. 34 - Consiglio Direttivo di Sezione

L'Assemblea di Sezione elegge al suo interno un Consiglio Direttivo di Sezione, formato, oltre che dal Presidente di Sezione e dal Vice Presidente, da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette.

Ove non diversamente disposto ed espressamente regolato dal presente articolo, per le modalità di funzionamento, deliberazione, votazione e verbalizzazione del Consiglio Direttivo di Sezione si applicano le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per il Consiglio di Presidenza di Confindustria Basilicata.

La convocazione è inviata per posta elettronica, fax o posta ordinaria, con indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a quarantotto ore in caso di urgenza, con possibilità di trasmissione anche differita della relativa documentazione ma, in ogni caso, entro le 24 ore antecedenti.

La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti, con possibilità di autoconvocazione con le medesime percentuali in caso di inerzia del Presidente protrattasi per dieci giorni dalla richiesta.

Il quorum costitutivo necessario a dichiarare valida la riunione è di almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce almeno ogni tre mesi.

I componenti del Consiglio Direttivo di Sezione durano in carica quattro anni senza limiti di rielezione per ulteriori mandati successivi consecutivi.

Oltre al Presidente di Sezione, al Vice Presidente ed ai Consiglieri eletti, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo di Sezione il Presidente e il Presidente Vicario di Confindustria Basilicata. Questi non hanno diritto di voto e non concorrono a formare il numero legale per la regolare costituzione del Consiglio.

Possono essere dichiarati decaduti dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo di Sezione che risultino assenti alle riunioni del Consiglio medesimo per cinque volte consecutive. In tal caso, alla sostituzione dei componenti decaduti si provvederà mediante cooptazione, da parte dello stesso Consiglio Direttivo di Sezione, con altri rappresentanti delle imprese associate appartenenti alla Sezione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo di Sezione:

- a) stabilire le direttive di ordine generale per il perseguimento degli interessi e l'attuazione degli scopi e degli obiettivi della categoria, nell'ambito di quelli associativi generali;
- b) deliberare su qualsiasi questione o argomento ad esso sottoposto dal Presidente di Sezione, dal Vice Presidente di Sezione, dall'Assemblea di Sezione, ovvero dal Presidente, dal Presidente Vicario o dal Consiglio Generale di Confindustria Basilicata;
- c) formulare proposte agli Organi associativi di Confindustria Basilicata su materie di specifica pertinenza o rilevanza per la categoria;
- d) nominare il componente aggiuntivo in seno al Consiglio Generale di Confindustria Basilicata, ove la Sezione ne abbia diritto ai sensi del presente Statuto.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo di Sezione sono assolte da una risorsa dedicata, individuata dal Direttore Generale nell'ambito della struttura tecnica di Confindustria Basilicata.

Art. 35 - Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione al suo interno.

Il Presidente di Sezione dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile senza limiti di mandato.

Nel caso in cui il Presidente di Sezione venga a mancare nel corso del mandato, l'Assemblea di Sezione provvederà ad eleggere il suo sostituto, il quale durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario del suo predecessore.

Sono compiti del Presidente di Sezione:

- a) dare attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea di Sezione e del Consiglio Direttivo di Sezione;
- b) assicurare un armonico raccordo funzionale ed operativo tra gli interessi della Sezione e quelli generali di Confindustria Basilicata;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) esprimere il proprio parere, obbligatorio, ma non vincolante, sull'ammissione di nuovi soci.

Il Presidente di Sezione è componente di diritto del Consiglio Generale di Confindustria Basilicata.

Art. 36 - Vice Presidente di Sezione

Nell'esercizio della sua carica, il Presidente di Sezione è coadiuvato da un Vice Presidente, eletto dalla medesima Assemblea quale espressione delle imprese della Sezione appartenenti alla provincia diversa da quella di provenienza del Presidente.

Il Vice Presidente di Sezione dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile senza limiti di mandato

Il Vice Presidente di Sezione sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e nell'adempimento dei suoi compiti in caso di assenza o impedimento temporanei.

Nel caso in cui il Vice Presidente di Sezione venga a mancare nel corso del mandato, l'Assemblea di Sezione provvederà ad eleggere il suo sostituto, il quale durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario del suo predecessore.

Il Vice Presidente di Sezione è componente di diritto del Consiglio Generale di Confindustria Basilicata.

Art. 37 - Sezione Regionale Unitaria Costruttori Edili ANCE Basilicata

In considerazione delle peculiarità rivenienti dall'appartenenza delle imprese del comparto delle costruzioni edili al sistema della rappresentanza di categoria dell'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - e delle conseguenti modalità di partecipazione al sistema delle Casse Edili e dei relativi Organismi paritetici territoriali specifici del comparto medesimo, l'organizzazione e i conseguenti rapporti tra Confindustria Basilicata e la Sezione Regionale Unitaria Costruttori Edili ANCE Basilicata sono regolati, oltre che dal presente Statuto, da appositi Regolamenti, da approvarsi a cura del Consiglio Generale di Confindustria Basilicata.

TITOLO V - PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI

Art. 38 - Fondo Comune

Il Fondo Comune di Confindustria Basilicata è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze annuali di esercizio;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Basilicata.

Il Fondo Comune rimane indivisibile per tutta la durata di Confindustria Basilicata e, pertanto, i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Confindustria Basilicata, non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve.

Art. 39 - Bilancio Preventivo

Per ciascun anno solare, il Consiglio di Presidenza redige il bilancio preventivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi.

Esso è trasmesso, con relazione di accompagnamento, al Consiglio Generale, per l'approvazione entro il trenta novembre di ciascun anno di esercizio.

Art. 40 - Bilancio Consuntivo

Per ciascun anno solare, il Consiglio di Presidenza predispone il bilancio consuntivo da sottoporre alle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi.

Esso è approvato dall'Assemblea entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di esercizio e presentato, unitamente alla relazione del Consiglio Generale, alla relazione dei Revisori Contabili di Confindustria Basilicata, nonché alla relazione della società di revisione che ne certifica la regolarità rispetto alla vigente normativa in materia contabile e di bilancio.

Il bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, è trasmesso in copia a Confindustria.

TITOLO VI - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DI CONFINDUSTRIA BASILICATA

Art. 41 - Modificazioni Statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il cinquantacinque per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il quindici per cento dei voti esercitabili da tutte le imprese associate.

Il quorum costitutivo minimo richiesto è sempre di almeno il venti per cento dei voti esercitabili.

Per l'approvazione di proposte di modifica statutaria negli organi direttivi di Confindustria Basilicata è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il venticinque per cento dei componenti totali; il quorum costitutivo per il Consiglio Generale è di almeno la metà dei componenti, mentre, per il Consiglio di Presidenza, la maggioranza dei componenti.

In casi particolari, il Consiglio di Presidenza può sottoporre ai soci, mediante "referendum" tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

L'Assemblea per le modificazioni dello Statuto deve tenersi alla presenza di un notaio.

ART. 42 - Scioglimento

Lo scioglimento di Confindustria Basilicata può essere richiesto all'Assemblea da un numero di "soci effettivi" che rappresentino non meno di un terzo della totalità dei voti esercitabili dalle imprese associate.

Lo scioglimento di Confindustria Basilicata è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il sessantacinque per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il trenta per cento dei voti esercitabili da tutte le imprese associate.

Il quorum costitutivo minimo richiesto è sempre di almeno il venti per cento dei voti esercitabili.

L'approvazione delle proposte di scioglimento negli organi direttivi di Confindustria Basilicata richiede la maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il venticinque per cento dei componenti totali; il quorum costitutivo per il Consiglio Generale è di almeno la metà dei componenti, mentre, per il Consiglio di Presidenza, la maggioranza dei componenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le *best practice* a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la *vision* di Confindustria definita nello statuto:

"Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese".

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi;
- Carta degli impegni (nei confronti degli *Stakeholder*);
- Codice di condotta.

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso;
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli;
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la *vision* confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile.

Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli *Stakeholder*, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli Stakeholder

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli *Stakeholder*, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli *Stakeholder* e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di *corporate citizenship*, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, *asset* fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la green economy sono fattori di successo e competitività nel confronto in

atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente. Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati;
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni;
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile;
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza;
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale;
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato;
- che, nei processi di *vendor rating*, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale;
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative;
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia;
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale;
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne

in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti;

- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse;
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze;
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti Stakeholder, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi;
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano;
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato;

- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti;
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione;
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli *Stakeholder* affermati nel Codice Etico e dei Valori Associativi;
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali;
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti;
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice Etico e dei Valori Associativi.